www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

# Un quesito sulla sanzione per abbandono di animali

Risponde l'Avv. Carla Campanaro
Ufficio legale LAV

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda**: Vorrei mi venisse chiarito un dubbio sulla sanzione da applicare in caso di abbandono di animali. In particolare quale rapporto vi potrebbe essere tra l'art. 727 C.P. e l'art. 5 comma 1 della Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo n. 281/91, alla luce del Principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge 689/81.

**Risposta a cura dell'Avv. Carla Campanaro:** L'art 727 c.p. era, ed è a tutt'oggi a seguito della promulgazione della legge 189 del 2004, inserito nel terzo libro del codice penale nel capo II, sezione I, dedicate alle "contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi" ma nonostante ciò può essere estesa (soprattutto alla luce del mutato contesto "sociale") sino a tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali in linea con le pronunce della Cassazione. Tale previsione punisce con la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività". Prosegue la norma affermando "Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". La prima condotta tipica consta nell'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito l'abitudine alla cattività, con questa precisazione vediamo come la norma può ritagliarsi sia su animali propriamente detti d'affezione sia su animali che, sebbene selvatici o esotici, abbiano perso l'attitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi. Per quanto riguarda il rapporto tra l'art 727 c.p. e l'art 5 legge 281 del 91 che sanziona in via amministrativa l'abbandono, si rinviene la parziale abrograzione per incompatibilità dell'illecito amministrativo rispetto alla successiva previsione penale della fattispecie.
Peraltro in ogni caso il bene giuridico tutelato dalla norma penale, la polizia dei costumi, è differente rispetto a quello tutelato dalla norma amministrativa (legge 281 del 1991) e dunque non può essere applicato il principio di specialità tra norme di cui all'art 9 legge 689 del 1981 che si applica solo in caso di omogeneità del bene giuridico tutelato.

*Pubblicato il 24 luglio 2009*

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di normativa a difesa degli animali segnaliamo il volume
**"Tutela Giuridica degli Animali"**
*edizione 2008 di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro*
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/ )

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?**
**Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

***redazione@dirittoambiente.net***

DOCUMENTI 2009
INformazione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*